



Autorità Nazionale Anticorruzione

REGOLAMENTO

«Autorizzazione e vigilanza sulle Società Organismi di attestazione - SOA».

Approvato dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. del

SOMMARIO

Premessa	3
I. PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	3
Art. 1 - Istanza di autorizzazione	3
Art. 2 - Attività istruttoria.....	4
Art. 3 - Procedimento per il rilascio del nulla osta all'acquisizione di partecipazioni azionarie e all'aumento di capitale sociale a titolo oneroso	5
Art. 4 - Aumento di capitale sociale a titolo gratuito.....	6
II. VICENDE SOCIETARIE.....	6
Art. 5 - Fusione	6
Art. 6 - Cessione di azienda o di ramo d'azienda	7
III. ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELL'AUTORITÀ.....	7
Art. 7 - Obblighi di comunicazione e accessibilità dei dati per fini di vigilanza.....	7
IV. ENTRATA IN VIGORE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI.....	9
Art. 8 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie	9
Allegato 1 – Dichiarazione aumento gratuito di capitale sociale.....	10
Allegato 2 - Documentazione da presentare in caso di istanza di autorizzazione all'acquisizione di azioni per effetto dell'aumento oneroso di capitale sociale	12
Allegato 3 - Documentazione necessaria per il rilascio del nulla osta al trasferimento azionario	16
Allegato 4 - Istanza di nulla osta alla cessione dell'azienda e documenti che devono essere allegati.....	21

PREMESSA

L'art. 84, comma 1, del codice stabilisce che, fermo quanto previsto dal comma 12 del medesimo articolo e dall'art. 90, comma 8, i soggetti esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 83 mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC.

Il presente documento è preordinato all'adozione di un Regolamento dell'Autorità che disciplina il procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione e le procedure per conseguire il nulla osta all'aumento di capitale sociale a titolo oneroso, ai trasferimenti azionari e alle operazioni di cessione o fusione d'azienda. Il Regolamento sarà adottato all'esito dell'entrata in vigore del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'art. 83, comma 2, del codice. Tuttavia, l'Autorità ritiene opportuno sottoporre sin da ora il documento alla consultazione pubblica, in considerazione della stretta correlazione delle materie trattate con gli argomenti oggetto della proposta al MIT finalizzata all'adozione del decreto succitato e al fine di fornire agli Stakeholder un quadro completo della disciplina della materia.

Le scelte dell'Autorità sono dettate dall'esigenza di perseguire la semplificazione e razionalizzazione della procedura di autorizzazione e degli adempimenti formali necessari a consentire il controllo del possesso e del mantenimento dei requisiti, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi informatizzati che consentano la messa a disposizione in tempo reale della documentazione e facilitino lo svolgimento delle verifiche di competenza da parte dell'Autorità.

Gli *stakeholder* sono invitati a esprimere il loro avviso e a formulare proposte operative in merito alle questioni evidenziate negli appositi box, avendo presente che le scelte dell'Autorità sono vincolate dall'esigenza di assicurare, per ciascun intervento, l'equilibrio tra costi e benefici ad esso connessi e dalla necessità di rispettare il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee (*divieto di gold plating*).

I. PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 1 - Istanza di autorizzazione

1. Al fine di conseguire l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione, la SOA presenta istanza di autorizzazione all'Autorità, corredata, a pena di improcedibilità, dai seguenti documenti:
 - a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;
 - b) dichiarazione sostitutiva attestante l'iscrizione al Registro delle Imprese;
 - c) dichiarazione attestante il versamento dell'intero capitale sociale;
 - d) elenco dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente al capitale della SOA, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali;

- e) dichiarazione circa eventuali situazioni di controllo o di collegamento, con eventuale indicazione dei motivi per cui si ritiene che le situazioni rilevate non risultano in contrasto con i principi di indipendenza, di imparzialità e non discriminazione;
 - f) organigramma della SOA, comprensivo del curricula dei soggetti che ne fanno parte;
 - g) dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000 circa l'inesistenza delle situazioni previste dalla parte II in capo alla SOA, ai suoi amministratori, legali rappresentanti, direttori tecnici e personale;
 - h) certificato del casellario giudiziale relativo agli amministratori, legali rappresentanti, direttori tecnici e personale;
 - i) manuale delle procedure di cui all'art. 9, comma 2, della proposta al MIT finalizzata all'adozione del decreto di cui all'art. 83, comma 2, del codice avente ad oggetto gli organismi di attestazione;
 - j) polizza assicurativa di cui all'art. 9, comma 3, della proposta al MIT finalizzata all'adozione del decreto di cui all'art. 83, comma 2, del codice avente ad oggetto gli organismi di attestazione;
 - k) documentazione comprovante la disponibilità dell'attrezzatura informatica necessaria ad adempiere agli obblighi di comunicazione e messa a disposizione dei dati previsti dall'art. 19 e dalla proposta al MIT avente ad oggetto il sistema di qualificazione degli operatori economici.
2. La società richiedente può avvalersi della facoltà di presentare la documentazione comprovante la sottoscrizione dei contratti di assunzione delle figure professionali previste come costitutive dell'organico minimo all'esito della valutazione positiva degli altri requisiti da parte dell'Autorità.
 3. L'Autorità ai fini istruttori può chiedere ulteriori informazioni e integrazioni alla documentazione fornita dalla SOA istante.

Art. 2 - Attività istruttoria

1. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza, l'Autorità avvia il procedimento finalizzato alla verifica della sussistenza dei requisiti indicati nella parte I sulla base della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 1.
2. Il procedimento di autorizzazione è svolto in contraddittorio con il soggetto istante nel rispetto delle disposizioni della legge 241/1990.
3. Al termine dell'attività istruttoria l'Autorità comunica alla società istante l'esito delle verifiche effettuate. Nel caso di accertamento della sussistenza dei requisiti di autorizzazione, l'Autorità, qualora l'istante si sia avvalso della facoltà di cui all'art. 1, comma 2, richiede la presentazione della documentazione relativa alla sottoscrizione dei contratti di assunzione. Nel caso di accertamento dell'insussistenza dei requisiti richiesti ai fini dell'autorizzazione, l'Autorità comunica alla società istante l'intenzione di procedere al rigetto della richiesta indicandone le motivazioni e assegnando il termine di dieci giorni per eventuali controdeduzioni.
4. L'Autorità conclude il procedimento nel termine massimo di sessanta giorni dall'avvio. Detto termine può essere sospeso per richiesta di chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a trenta giorni.
5. Il procedimento si conclude con il rilascio o il diniego dell'autorizzazione. Il diniego non impedisce la presentazione di una nuova istanza di autorizzazione.

6. L'Autorità iscrive in un apposito elenco le società autorizzate a svolgere l'attività di attestazione e ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio.

Con riferimento al procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione e all'attività di vigilanza svolta dall'Autorità, si chiede agli Stakeholder di individuare possibili soluzioni di semplificazione della procedura, ferme restando le esigenze di accertamento e verifica della sussistenza e del mantenimento dei requisiti richiesti ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 3 - Aumento di capitale sociale a titolo gratuito

1. In caso di aumento del capitale sociale a titolo gratuito, la SOA ne dà comunicazione preventiva all'Autorità utilizzando il modulo di cui all'allegato 1 e indicando la provenienza della provvista utilizzata per la formazione della riserva da imputare al capitale sociale.
2. L'operazione non è assoggettata al nulla osta dell'Autorità; la comunicazione di cui al comma precedente è finalizzata a consentire la verifica del mantenimento del requisito riferito al patrimonio netto di cui all'art. 2, comma 3, della proposta al MIT finalizzata all'adozione del decreto di cui all'art. 83, comma 2, del codice nella parte relativa agli organismi di attestazione e l'accertamento che la provenienza della provvista non comporti la violazione delle disposizioni ivi contenute.
3. Entro trenta giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della delibera assembleare di aumento del capitale sociale a titolo gratuito, la SOA deve darne comunicazione all'Autorità allegando copia del verbale notarile relativo alla delibera medesima.

Con riferimento al procedimento di aumento di capitale sociale a titolo gratuito si chiede agli Stakeholder di individuare possibili soluzioni di semplificazione della procedura, ferme restando le esigenze connesse allo svolgimento dell'attività di autorizzazione e vigilanza demandata all'Autorità.

Art. 4 - Procedimento per il rilascio del nulla osta all'acquisizione di partecipazioni azionarie e all'aumento di capitale sociale a titolo oneroso

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, partecipazioni azionarie in società di attestazione deve manifestare tale intenzione alla SOA interessata, allegando la documentazione indicata nell'allegato 2 al fine del rilascio del nulla osta da parte dell'Autorità.
2. La SOA, valutata l'esistenza dei presupposti di legittimità dell'operazione di cessione azionaria, invia all'Autorità la richiesta di nulla osta al trasferimento azionario. La richiesta di nulla osta è necessaria anche per i trasferimenti azionari all'interno della compagine sociale esistente e in caso di aumento del capitale a titolo oneroso. Si intendono acquisite o cedute indirettamente le partecipazioni azionarie trasferite tramite società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, società fiduciarie, o comunque tramite interposta persona.
3. All'esito dell'istanza di nulla osta, l'Autorità avvia un procedimento al fine di valutare:

- a) la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1 della proposta al MIT finalizzata all'adozione del decreto di cui all'art. 83, comma 2, del codice nella parte relativa agli organismi di attestazione in capo al cessionario;
 - b) la possibilità che l'assunzione della qualifica di socio da parte del cessionario pregiudichi il requisito dell'indipendenza di cui all'art. 4 della della proposta al MIT finalizzata all'adozione del decreto di cui all'art. 83, comma 2, del codice nella parte relativa agli organismi di attestazione. A tal fine, laddove il cessionario sia una persona fisica, l'Autorità valuta il possesso di partecipazioni e la titolarità di cariche sociali in società aventi oggetto sociale incompatibile con le attività della SOA, sia per il cessionario che per i suoi familiari (madre, padre, fratelli, sorelle, figli e coniuge/convivente). Laddove il cessionario sia una persona giuridica, l'Autorità effettua le suddette valutazioni sugli amministratori e sui soci persone fisiche e loro parenti e sui soci persone giuridiche.
 - c) il possesso della capacità reddituale/patrimoniale idonea a sostenere l'investimento.
- 4. L'Autorità conclude il procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di nulla osta. Il decorso del termine senza che l'Autorità adotti alcun provvedimento equivale al rilascio del nulla osta all'operazione. In caso di richieste istruttorie il termine rimane sospeso per una sola volta fino al relativo adempimento.
 - 5. Il nulla osta si considera decaduto se le SOA non trasmettono copia del libro soci aggiornato ovvero la richiesta avanzata dal socio acquirente o alienante dell'iscrizione nel libro soci dell'avvenuta cessione di azioni entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione del nulla osta ovvero, in caso di mancanza di nulla osta espresso, decorrenti dalla data di formazione del silenzio-assenso.
 - 6. Il trasferimento della partecipazione, una volta avvenuto, è comunicato all'Autorità e alla SOA entro quindici giorni.
 - 7. L'Autorità può negare l'autorizzazione alla partecipazione azionaria della SOA nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicati all'art. 3, comma 1 della proposta al MIT finalizzata all'adozione del decreto di cui all'art. 83, comma 2, del codice nella parte relativa agli organismi di attestazione, allorché il soggetto titolare della partecipazione possa influire sulla corretta gestione delle SOA o compromettere il requisito di indipendenza.

Con riferimento al procedimento di rilascio del nulla osta all'acquisizione di partecipazioni azionarie e all'aumento di capitale sociale a titolo oneroso, si chiede agli Stakeholder di individuare possibili soluzioni di semplificazione della procedura, ferme restando le esigenze di accertamento e verifica della sussistenza e del mantenimento dei requisiti richiesti ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

II. VICENDE SOCIETARIE

Art. 5 - Fusione

- 1. La fusione tra SOA è subordinata al rilascio del nulla osta da parte dell'Autorità. Per ottenere il nulla osta, le SOA interessate devono trasmettere all'Autorità:
 - a) il progetto di fusione, completo di tutte le indicazioni di cui all'art. 2501-ter del codice civile, con allegato il nuovo organigramma;

- b) la dichiarazione dei legali rappresentanti delle SOA che il personale acquisito nell'organico dei dipendenti della SOA incorporante o di quella che risulta dalla fusione garantisce il rispetto del principio di indipendenza di cui all'art. 4 e dei requisiti morali di cui all'art. 3 della proposta al MIT finalizzata all'adozione del decreto di cui all'art. 83, comma 2, del codice nella parte relativa agli organismi di attestazione .
- 2. A seguito del rilascio del nulla osta dell'Autorità, le SOA possono procedere all'approvazione del progetto di fusione con le modalità indicate all'art. 2502 c.c., all'adozione delle delibere assembleari di fusione e al relativo deposito presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2502-bis c.c.

Art. 6 - Cessione di azienda o di ramo d'azienda

- 1. La cessione di azienda o di ramo di azienda tra SOA è subordinata al rilascio del nulla osta da parte dell'Autorità. Per ottenere il nulla osta, le SOA interessate devono trasmettere all'Autorità la documentazione indicata nell'allegato 4 nel rispetto della tempistica ivi indicata.
- 2. All'esito del rilascio del nulla osta, le SOA interessate trasmettono all'Autorità le rispettive delibere assembleari dalle quali si evince la volontà dei soci di procedere al trasferimento e acquisto d'azienda.

Con riferimento ai procedimenti finalizzati al rilascio del nulla osta alle operazioni di fusione o cessione di azienda, si chiede agli Stakeholder di individuare possibili soluzioni di semplificazione della procedura, ferme restando le esigenze di accertamento e verifica della regolarità delle operazioni.

III. ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELL'AUTORITÀ

Art. 7 - Obblighi di comunicazione e accessibilità dei dati per fini di vigilanza

- 1. Le SOA, all'esito dell'autorizzazione, predispongono un fascicolo virtuale della società in cui sono inseriti, anche mediante collegamenti telematici, tutti gli atti e i documenti inerenti gli aspetti strutturali e organizzativi della società e, in particolare:
 - a) visura camerale
 - b) atto costitutivo
 - c) statuto
 - d) libro dei soci
 - e) bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi
 - f) documento unico di regolarità contributiva
 - g) organigramma
 - h) elenco dei soggetti che svolgono attività di promozione
 - i) manuale delle procedure

2. Nell'ambito del fascicolo virtuale, è creato un sotto-fascicolo per ciascun socio, amministratore, dipendente e sindaco. Nel fascicolo di ciascun soggetto sono inseriti i seguenti dati:
 - a) lo stato civile con indicazione delle generalità del coniuge per i soggetti coniugati, separati o divorziati. Per i soggetti conviventi, le generalità del soggetto convivente.
 - b) le generalità dei componenti il c.d. nucleo di famiglia storico: padre, madre, eventuali fratelli e sorelle, figli, nonni, nipoti (figli dei figli);
 - c) generalità complete dei componenti del nucleo familiare attuale (oltre al coniuge, figli, figli dei figli, ed eventuali altri soggetti conviventi);
 - d) dimostrazione dello svolgimento delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti morali e di indipendenza.
3. I dati inseriti nel fascicolo di cui al comma 2, sono acquisiti dalla SOA attraverso una dichiarazione sostitutiva resa dai soggetti sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000. La dichiarazione attesta, altresì, il possesso dei requisiti morali e di indipendenza richiesti dal decreto di cui all'art. 83, comma 2, del codice. Nel caso in cui tra i soci della SOA vi sia una persona giuridica, il suo legale rappresentante dovrà, a sua volta, fornire alla SOA dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'inesistenza di situazioni che possono pregiudicare il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.
4. Le SOA predispongono un sotto-fascicolo virtuale per ogni promotore in cui sono inseriti i seguenti dati:
 - a) generalità;
 - b) dimostrazione dello svolgimento delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, della proposta al MIT finalizzata all'adozione del decreto di cui all'art. 83, comma 2, del codice nella parte relativa agli organismi di attestazione.
5. I dati inseriti nei sotto-fascicoli di cui al comma 2, sono acquisiti dalla SOA attraverso una dichiarazione sostitutiva resa dai promotori ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000. La dichiarazione attesta, altresì, il possesso dei requisiti morali.
6. I sotto-fascicoli di cui ai commi 1 e 2, sono resi accessibili all'Autorità secondo procedure che saranno definite con specifici atti al fine dello svolgimento delle verifiche periodiche di cui al comma 8.
7. L'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sul possesso dei requisiti di cui alla parte II devono essere comunicate all'Autorità mediante attivazione di appositi alert entro quindici giorni dalla loro conoscenza.
8. Con cadenza semestrale, entro il 15 aprile e il 15 ottobre di ogni anno, le SOA verificano il permanere dei requisiti di moralità e indipendenza in capo ai soggetti indicati all'art. 4, comma 5 della proposta al MIT finalizzata all'adozione del decreto di cui all'art. 83, comma 2, del codice nella parte relativa agli organismi di attestazione, attraverso l'acquisizione del certificato integrale del casellario giudiziale e delle visure camerali riferiti ai soggetti sottoposti a controllo. Lo svolgimento della verifica deve essere comunicata all'Autorità a mezzo posta elettronica certificata entro dieci giorni dalla conclusione. Dell'esito delle verifiche effettuate deve essere data evidenza nel sotto-fascicolo virtuale riferito a ciascun soggetto allegando i documenti dimostrativi della verifica svolta.
9. Tutte le variazioni emerse dalla verifica semestrale relative alle situazioni che incidono sui requisiti richiesti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione devono essere

evidenziate in una relazione dettagliata inserita nel fascicolo virtuale. L'Autorità valuta l'incidenza delle variazioni accertate sul possesso dei requisiti richiesti ai fini del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione.

10. Nei medesimi termini di cui al precedente comma 8, le SOA dimostrano il permanere del requisito di regolarità fiscale, acquisendo il DURC, e procedono all'inserimento dello stesso nel fascicolo virtuale della società unitamente all'organigramma aggiornato.

Si chiede agli Stakeholder di esprimersi in ordine alle modalità di acquisizione e conservazione dei dati riferiti alla compagine associativa e all'organico, evidenziando eventuali elementi di criticità o di impedimento che renderebbero difficoltosa l'applicazione della previsione, oppure individuando modalità alternative idonee a garantire la semplificazione delle procedure e dell'attività di vigilanza demandata all'Autorità.

IV. ENTRATA IN VIGORE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI

Art. 8 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione e alle istanze e alle richieste di nulla osta, rispettivamente, avviati e presentate dopo l'entrata in vigore del Regolamento medesimo.
3. Le disposizioni di cui alla parte II si applicano alle operazioni di trasferimento d'azienda perfezionate dopo l'entrata in vigore del Regolamento.
4. Fino all'attuazione del sistema telematico di raccolta e archiviazione dei dati di cui all'art. 7, si applicano le disposizioni relative agli obblighi di comunicazione contenute nel Manuale sull'Attività di attestazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28/10/2014.

Gli Stakeholder sono invitati a esprimersi sull'eventuale necessità di prevedere una diversa durata del periodo transitorio o diverse modalità operative, fornendo adeguata motivazione.

Allegato 1 – Dichiarazione aumento gratuito di capitale sociale

Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 e 76 del d.p.r. 445/2000.

Il sottoscritto _____, nato a _____, nella qualità di _____ e, come tale, Legale rappresentante della SOA _____, domiciliato per la carica presso la sede della Società, in _____, consapevole delle responsabilità anche penali che assume in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1. che la SOA _____ intende procedere ad un aumento gratuito del capitale sociale per un importo di € _____;

2. che a tal fine, l'importo del patrimonio netto da imputare a capitale risulta dall'ultimo bilancio approvato al _____ (riferito ad una data non anteriore ad almeno quattro mesi alla data della delibera di aumento) _____;

in alternativa, nel caso in cui il bilancio di esercizio non presenti il suddetto grado di aggiornamento:

che a tal fine, l'importo del patrimonio netto da imputare a capitale risulta dal bilancio straordinario, cd. bilancio infra-annuale, che qui si allega, approvato al _____;

3. che le voci del netto da imputare a capitale sono rappresentate dalle riserve disponibili, o dai fondi, appostati in bilancio con le seguenti denominazioni:

4. che la/le voce/voci del netto impiegata/e per la suddetta operazione di aumento sono rappresentate da riserve di utili (art. 2479, n. 1 c.c.) ☐;

in alternativa:

che la/le voce/voci del netto impiegata/e per la suddetta operazione di aumento sono rappresentate da riserve di capitale (cioè quelle composte, ad esempio, dal sovrapprezzo o formate dai versamenti) ☐;

5. che la riserva è stata costituita con le seguenti tipologie di apporti:

_____ (di utili o di capitale).

In caso di riserve di capitale, che il tipo di apporto che ha formato la riserva è il seguente:

_____ [se cioè si tratti di versamento a fondo perduto o in conto capitale ovvero una riserva sovrapprezzo o, comunque, ogni altro apporto (effettuato da soci o da terzi) idoneo alla formazione di una riserva da capitale. In tal caso vanno specificate le generalità dei soggetti che hanno effettuato l'apporto, la data del versamento, nonché l'importo dello stesso, suddiviso per ciascun soggetto autore del versamento. Nel caso in cui la riserva sia stata formata mediante rinuncia al credito di restituzione di finanziamenti in senso tecnico ovvero rinuncia alla restituzione di versamenti in conto futuro aumento di capitale (in mancanza della deliberazione di aumento del capitale sociale), andranno indicate le generalità dei soggetti che hanno effettuato i finanziamenti e/o versamenti e gli estremi dei conseguenti atti di rinuncia].

In caso di apporti e/o finanziamenti effettuati dai soci,

che i seguenti apporti

☐ sono

☐ non sono

proporzionali alla quota di capitale sociale posseduta da ciascun socio.

In caso di apporti non proporzionali,

gli apporti dei soci sono stati effettuati secondo le seguenti proporzioni:

socio _____ %;

socio _____ %;

socio _____ %.

Gli Stakeholder sono invitati a indicare eventuali possibilità di semplificazione delle comunicazioni, individuando informazioni che potrebbero essere superate o che dovrebbero essere integrate nel modello, fornendo adeguata motivazione.

Allegato 2 - Documentazione da presentare in caso di istanza di autorizzazione all'acquisizione di azioni per effetto dell'aumento oneroso di capitale sociale

L'acquisizione di azioni per effetto dell'aumento oneroso di capitale sociale della SOA è condizionato al rilascio di un nulla osta da parte dell'Autorità. A tal fine la SOA, valutata l'esistenza dei presupposti di legittimità dell'operazione, provvede ad inviare la richiesta di nulla osta, corredata dalla seguente documentazione:

- Istanza del soggetto che intenda esercitare il diritto di opzione e di prelazione o che intenda acquisire partecipazioni azionarie di una SOA. In riferimento a tale istanza si devono distinguere due ipotesi:

a) *acquirente delle azioni, già socio*

In tal caso, l'istanza dovrà contenere le indicazioni sulle modalità di esercizio dei diritti di opzione e di prelazione.

Con riguardo al diritto di opzione, il socio deve dichiarare:

- se intende esercitare il diritto per la totalità delle azioni offerte, oppure solo per una parte, ovvero che non intende esercitarlo;
- se intende cedere il diritto di opzione, precisandone il prezzo ed il destinatario dell'offerta.

Con riguardo al diritto di prelazione, il socio deve dichiarare:

- Se intende esercitarlo.

b) *acquirente delle azioni non socio*

In tal caso, l'istanza dovrà contenere il numero delle azioni che si intendono acquistare, nonché il prezzo delle stesse.

Per entrambi i suddetti casi di cui alle precedenti lettere a) e b), dovrà essere fornita - dal soggetto che intende esercitare il diritto di opzione e di prelazione, o che intende acquisire le partecipazioni azionarie della SOA - la seguente ulteriore documentazione:

1. il CV aggiornato, alla data di presentazione dell'istanza, e completo [limitatamente al vecchio socio" di cui alla lettera a), rispetto a quello già presentato per l'acquisto delle vecchie azioni] dal quale si evincano, oltre ai dati anagrafici, in modo analitico, tutte le situazioni occupazionali e le esperienze lavorative nel frattempo esercitate, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che quanto riportato nel CV è comprensivo della totalità delle esperienze professionali fino ad allora maturate;
2. stato civile: se coniugato, dovrà essere fornito l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (rilasciato dall'Ufficio di stato civile del luogo in cui i coniugi hanno contratto matrimonio) da cui si evinca non solo lo stato di coniugio, ma anche il relativo regime patrimoniale. Se convivente, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale l'istante comunica le generalità complete del soggetto convivente. Se non coniugato, tale status dovrà essere comprovato mediante consegna del certificato dello stato libero rilasciato dai competenti uffici dello stato civile;
3. stato di famiglia: dovrà essere fornito l'apposito documento rilasciato dagli uffici competenti ed, inoltre, il certificato, rilasciato sempre dagli uffici competenti, da cui si evincano i componenti del nucleo familiare "storico" dell'istante (padre, madre, eventuali fratelli e sorelle);

4. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti il prezzo di acquisto, le modalità ed i tempi di pagamento delle azioni e/o diritto di opzione;
5. copia conforme delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, che attesti la capacità reddituale e/o documentazione esaustiva che dimostri la capacità patrimoniale per il sostenimento dell'investimento; relativamente a questo requisito si deve tener conto che il prezzo di emissione delle azioni offerte in opzione e il prezzo per quelle offerte in prelazione non è detto che sia coincidente;
6. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti che nei suoi confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sussiste una delle cause ostative di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, oppure è stato emanato un provvedimento da cui derivi il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;;
7. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del codice;
8. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti di non essersi reso responsabile di grave illecito professionale ai sensi dell'art. 80, comma 5, del codice e delle linee guida n. 6/2016 dell'Autorità;
9. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti di non avere reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle informazioni richieste o all'assenza di situazioni idonee a pregiudicare il requisito dell'indipendenza, o di non avere utilizzato con dolo o colpa grave documentazione dell'impresa non veritiera per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione o la partecipazione alle procedure di affidamento pubbliche;
10. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti la sussistenza di prestiti da soci in essere o deliberati, anticipazioni, apporti in natura. La dichiarazione dovrà relazionare delle eventuali modifiche che l'ingresso come azionista potrà comportare alla composizione del Consiglio di amministrazione e degli altri organi societari, nonché alla governance della SOA stessa;
11. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti l'inesistenza di situazioni che possano pregiudicare il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori;
12. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti che la partecipazione non influisce sulla corretta gestione delle SOA, né compromette il requisito di indipendenza;
13. nel caso di istanza presentata da una società o altra persona giuridica o ente non riconosciuto: a corredo dell'istanza dovrà essere fornito, nel caso di società, l'elenco soci aggiornato alla data dell'istanza (per le sole società azionarie) o la copia autentica del contratto costitutivo della società (per le società di persone). Per gli enti diversi dalle società, dovrà essere fornita idonea documentazione comprovante i nominativi dei partecipanti all'ente ed eventualmente gli estremi di iscrizione dell'ente nel registro delle persone giuridiche;
14. la descrizione delle azioni acquistate, la natura delle stesse e l'elenco degli eventuali specifici diritti societari e/o opzioni ad esse connessi.

L'istanza deve essere presentata contestualmente da tutti i soci e/o dai terzi acquirenti delle azioni al fine di consentire all'Autorità una valutazione complessiva degli atti di esercizio relativi ai suddetti

diritti. L'istanza presentata solo da alcuni soci e/o da alcuni acquirenti (in caso di più acquirenti delle azioni) sarà dichiarata improcedibile.

L'istanza dovrà essere presentata successivamente all'adozione dell'adunanza assembleare che ha deciso l'aumento del capitale sociale, ma prima della fase della sottoscrizione delle azioni, con la precisazione che il termine di 60 (sessanta) giorni previsto decorrerà dalla data di ricezione dell'istanza al protocollo generale dell'Autorità. L'istanza che venisse presentata successivamente alla sottoscrizione delle azioni emesse con l'aumento del capitale sociale sarà considerata illegittima.

L'istanza per l'acquisto delle azioni in prelazione dovrà essere prodotta allorquando sia stato già determinato il prezzo di emissione per le azioni non optate, al fine di consentire una valutazione della congruità da parte della Autorità del requisito reddituale e/o patrimoniale anche in riferimento alle azioni non optate.

Oltre all'istanza del soggetto che intenda esercitare il diritto di opzione e di prelazione o che intenda acquisire partecipazioni azionarie di una SOA, la SOA dovrà presentare un'istanza a cui allegare:

- copia della delibera dell'assemblea straordinaria avente ad oggetto l'aumento del capitale

1. sociale, con l'indicazione necessaria;
2. del numero di azioni e del loro valore nominale, se espresso, che vengono emesse a seguito
3. dell'aumento del capitale sociale;
4. della natura scindibile o inscindibile del capitale sociale;
5. del termine di esercizio del diritto di opzione e del termine di sottoscrizione dell'aumento;
6. dell'eventuale esclusione o limitazione del diritto di opzione;
7. dei criteri di determinazione del prezzo di emissione delle azioni offerte in opzione e di quelle offerte in prelazione, nonché del criterio di determinazione del prezzo delle azioni offerte ai terzi in caso di esclusione del diritto di opzione e/o di prelazione.

- dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale della SOA, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti:

1. che non sussistono ragioni che configurino che l'operazione societaria possa implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito della indipendenza per l'operato della SOA;
2. il sussistere o meno delle conseguenze dell'operazione societaria in termini di stabilità, sostenibilità, sistema di governance ed efficienza gestionale della SOA;
3. gli accertamenti, anche tramite visure camerali e acquisizione del certificato del Casellario giudiziale, effettuati dalla SOA, in ordine a:
 - tutte le attività e gli incarichi ricoperti dall'acquirente delle azioni in enti, associazioni e società;
 - tutte le partecipazioni detenute dall'acquirente delle azioni, direttamente o indirettamente, nel capitale di enti, associazioni e società;
 - rispetto dei requisiti generali richiesti per i soci;
 - in relazione a ciascuna eventuale partecipazione anche indiretta, in modo adeguato ed oggettivo, con particolare riferimento all'oggetto sociale di ogni ente, i motivi per cui gli stessi non contrastino con i principi di indipendenza, di imparzialità e non discriminazione, anche tenendo conto di situazioni di controllo e/o di collegamento con altri enti.

La SOA dovrà, inoltre, fornire il Piano triennale vigente (ove esistente) o altro documento programmatico analogo, evidenziando le eventuali conseguenze che gli amministratori della SOA prevedono su di esso nel caso di nulla osta al prospettato aumento di capitale. In relazione alle

eventuali modifiche del Piano triennale, la SOA dovrà dimostrare come esse non influenzino l'indipendenza, la sostenibilità economica e finanziaria e la non discriminazione del suo operato. La documentazione suindicata non pregiudica la possibilità per l'Autorità di chiedere ulteriori integrazioni o chiarimenti in ragione di specifiche esigenze inerenti l'istruttoria.

Gli Stakeholder sono invitati a indicare eventuali possibilità di semplificazione delle comunicazioni, individuando informazioni che potrebbero essere superate o che dovrebbero essere integrate nel modello, fornendo adeguata motivazione.

Allegato 3 - Documentazione necessaria per il rilascio del nulla osta al trasferimento azionario

Sia il soggetto che intende acquisire (cedente) sia il soggetto che intende cedere (cessionario) una partecipazione azionaria (sia nel caso di nuovi soggetti sia nel caso di soci già presenti nella compagine azionaria della SOA) devono presentare un'istanza alla SOA, la quale provvede a trasmettere le stesse congiuntamente all'Autorità.

Chi intende acquisire la partecipazione azionaria (cessionario) deve produrre istanza di rilascio del nulla osta all'acquisto delle azioni.

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

A) nel caso di cessionario persona fisica:

1. curriculum vitae, aggiornato alla data dell'istanza, dal quale si evincano, oltre ai dati anagrafici e di stato civile, la situazione occupazionale e le esperienze lavorative, con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesti che quanto riportato nel curriculum è comprensivo di tutte le esperienze professionali fino a quel momento maturate;
2. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000 che indichi lo stato civile (libero o coniugato), il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita (ed eventualmente di morte) ed il codice fiscale del padre, della madre, di eventuali fratelli e sorelle, del coniuge/convivente e di eventuali figli del cessionario; la dichiarazione dovrà essere resa, anche se negativa, per ognuno di detti soggetti.
3. (se coniugato) dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, che indichi il regime patrimoniale con il coniuge (comunione legale o separazione dei beni);
4. copia conforme delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, dalle quali si evinca la capacità reddituale e patrimoniale per il sostenimento dell'investimento;
5. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti:
 - che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, né sussiste alcuna delle cause ostative di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, né è stato emanato un provvedimento da cui derivi il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sull'affidabilità morale o professionale, o per delitti finanziari;
 - che non si è reso responsabile di errore professionale grave formalmente accertato;
 - che non ha reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle informazioni richieste o all'assenza di situazioni idonee a pregiudicare il requisito dell'indipendenza e che non ha utilizzato con dolo o colpa grave documentazione dell'impresa non veritiera;
6. (se coniugato in regime di comunione legale) dichiarazione sostitutiva resa dal coniuge, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti l'inesistenza delle condizioni di cui al art. 5.
7. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti il prezzo di acquisto delle quote azionarie, comprensivo degli eventuali premi di maggioranza e/o diritti speciali e ogni altro onere di qualsiasi tipo ad esse connesso: subentro in garanzie, fideiussioni, prestiti da soci in essere o deliberati, anticipazioni, apporti in natura. La

dichiarazione dovrà inoltre contenere la descrizione delle azioni acquistate, la natura delle stesse e l'elenco degli eventuali specifici diritti societari e/o opzioni ad esse connessi;

8. (se coniugato in regime di comunione legale anche del coniuge) dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti l'inesistenza di situazioni che possono pregiudicare il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori;
9. (se cedente persona fisica) dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, che
10. attesti la sussistenza o meno (ed eventualmente di che tipo) di rapporti di parentela con il cedente;
11. (se cedente persona giuridica) dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, circa gli eventuali rapporti di natura finanziaria, contrattuale e commerciale con il cedente;
12. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti il rispetto delle
13. condizioni previste dall'art. 4, comma 2.

Nel caso in cui il requisito della capacità reddituale e patrimoniale non sia dimostrato dal cessionario persona fisica, l'Autorità si riserva di chiedere referenze bancarie che indichino il saldo di conto corrente ed eventuali depositi o eventuali altri atti idonei allo scopo.

Nel caso in cui il requisito della capacità reddituale e patrimoniale non sia dimostrato dal cessionario persona fisica coniugato in regime di comunione legale dei beni, l'Autorità si riserva di chiedere la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, o eventuali altri atti idonei allo scopo, al coniuge in regime di comunione legale, laddove quest'ultimo si impegni a versare il prezzo delle azioni per conto dell'altro coniuge.

Inoltre poiché l'acquisto delle azioni da parte del socio coniugato in regime di comunione legale cade in comunione ai sensi dell'art. 177, lettera a) del codice civile, l'Autorità si riserva di chiedere la dimostrazione del possesso dei requisiti morali e di indipendenza anche nei riguardi del coniuge del socio cessionario.

B) Nel caso di cessionario persona giuridica

I soci persona fisica e gli amministratori del cessionario persona giuridica dovranno allegare la seguente documentazione:

1. curriculum vitae aggiornato alla data dell'istanza, dal quale si evincano, oltre ai dati anagrafici e di stato civile, la situazione occupazionale e le esperienze lavorative, con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, nella quale si attesti che quanto riportato nel curriculum è comprensivo di tutte le esperienze professionali fino a quel momento maturate;
2. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, che indichi lo stato civile (libero o coniugato), il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita (ed eventualmente di
3. morte) ed il codice fiscale del padre, della madre, di eventuali fratelli e sorelle, del coniuge/convivente e di eventuali figli del cessionario; la dichiarazione dovrà essere resa, anche se negativa, per ognuno di detti soggetti;
4. dichiarazione sostitutiva di cui al art. 5 della lett. A.

Il legale rappresentante del cessionario persona giuridica dovrà altresì allegare:

1. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 d.p.r. 445/2000, che attesti il prezzo di acquisto delle quote azionarie, comprensivo degli eventuali premi di maggioranza e/o diritti speciali e ogni altro onere di qualsiasi tipo ad esse connesso: subentro in garanzie, fidejussioni, prestiti da soci in essere o deliberati, anticipazioni, apporti in natura. La dichiarazione dovrà, altresì, contenere la nota di descrizione delle azioni acquistate, la natura delle stesse e l'elenco degli eventuali specifici diritti societari e/o opzioni ad esse connesse;
2. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 d.p.r. 445/2000, circa il possesso da parte della persona giuridica della capacità patrimoniale a sostenere l'investimento;
3. copia conforme dei bilanci depositati negli ultimi tre anni, dai quali si evinca la capacità patrimoniale idonea a sostenere l'investimento;
4. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 d.p.r. 445/2000, che attesti l'inesistenza di situazioni che possono pregiudicare il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori;
5. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 d.p.r. 445/2000, circa gli eventuali rapporti di natura finanziaria, contrattuale e commerciale intercorrenti con il cedente;
6. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 d.p.r. 445/2000, che attesti che la partecipazione non può influire sulla corretta gestione delle SOA o compromettere il requisito di indipendenza.

I soci persona giuridica del cessionario dovranno allegare la seguente documentazione:
per i soci persona fisica e per gli amministratori:

1. curriculum vitae aggiornato alla data dell'istanza, dal quale si evincano, oltre ai dati anagrafici e di stato civile, la situazione occupazionale e le esperienze lavorative, con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 d.p.r. 445/2000, nella quale si attesti che quanto riportato nel curriculum è comprensivo di tutte le esperienze professionali fino a quel momento maturate;
2. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 d.p.r. 445/2000, che indichi lo stato civile (libero o coniugato), il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita (ed eventualmente di morte) ed il codice fiscale del padre, della madre, di eventuali fratelli e sorelle, del coniuge/convivente e di eventuali figli del cessionario; la dichiarazione dovrà essere resa, anche se negativa, per ognuno di detti soggetti;
3. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 d.p.r. 445/2000, che attesti l'inesistenza di situazioni che possono pregiudicare il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori;
4. elenco soci aggiornato alla data dell'istanza.

Chi intende cedere la partecipazione azionaria (cedente) deve produrre istanza di rilascio del nulla osta alla vendita delle azioni ai sensi dell'art. 3 delle Linee guida.

Dall'istanza deve emergere:

- la descrizione delle azioni cedute
- la natura delle stesse
- l'elenco degli eventuali specifici poteri societari e/o opzioni ad esse connessi
- il prezzo di vendita
- le modalità e i tempi di pagamento.

Se il cessionario è persona fisica, il cedente deve presentare dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 d.p.r. 445/2000, che attesti la sussistenza o meno, (ed eventualmente di che tipo), di rapporti di parentela con il cessionario nonché l'esistenza di eventuali rapporti di natura finanziaria, contrattuale o commerciale con il cessionario;

se il cessionario è persona giuridica, il cedente deve presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 d.p.r. 445/2000, circa gli eventuali rapporti di natura finanziaria, contrattuale e commerciale intercorrenti con il cessionario.

Se il *cedente è persona giuridica* deve presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 d.p.r. 445/2000, circa gli eventuali rapporti di natura finanziaria, contrattuale e commerciale intercorrenti con il cessionario.

La SOA deve inviare all'Autorità le suddette istanze del cedente e cessionario, complete di tutta la documentazione sopra indicata e a sua volta dovrà allegare la richiesta di rilascio del nulla osta al trasferimento delle azioni contenente il numero delle azioni trasferite ed il prezzo del trasferimento delle stesse.

Alla suddetta richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.p.r. 445/2000 del legale rappresentante della SOA che attesti che l'operazione societaria non determina situazioni che possono pregiudicare il rispetto del principio di indipendenza o l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori;
2. una relazione di stima del prezzo delle azioni redatta da un esperto indipendente da chi cede e chi acquista le azioni, nonché dalla società e dai soci, dotato di adeguata e comprovata professionalità che indichi i criteri seguiti nella stima del valore dell'azione, in analogia con il principio che si ricava dal combinato disposto degli artt. 2343 e 2343 ter del codice civile in materia di conferimento di valori mobiliari;
3. una relazione in merito alle conseguenze della operazione societaria in termini di stabilità, sostenibilità, sistema di governance ed efficienza gestionale della SOA.
4. (*in caso di cessionario persona giuridica*) dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti l'esistenza o meno di eventuali rapporti di natura finanziaria, contrattuale e commerciale intercorrenti con il cessionario;
5. (*in caso di cessionario persona fisica*) certificato del casellario giudiziale integrale e dei carichi pendenti relativa al potenziale nuovo socio (nel caso di comunione legale anche del coniuge);
6. (*in caso di cessionario persona giuridica*) certificato del Casellario giudiziale integrale e dei carichi pendenti dei soci persone fisiche, degli amministratori e loro coniugi in comunione legale;
7. (*per il cessionario persona fisica*) certificato della Cancelleria del Tribunale territorialmente competente attestante l'assenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione (nel caso di comunione legale anche del coniuge);
8. (*per il cessionario persona giuridica*) certificato della Cancelleria del Tribunale territorialmente competente attestante l'assenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione riferita ai soci ed amministratori (nel caso di comunione legale anche del coniuge);

9. una relazione in cui venga fornita evidenza del controllo effettuato dalla SOA presso la Camera di commercio (le cui visure debbono rimanere agli atti della SOA ed in qualunque momento ostensibili all'Autorità) da cui risultino, in relazione al potenziale nuovo socio:
- tutte le attività e gli incarichi ricoperti dal cessionario persona fisica in enti, associazioni e società;
 - tutte le partecipazioni detenute dal cessionario, direttamente o indirettamente, nel capitale di enti, associazioni e società.

In relazione a ciascuna eventuale partecipazione, anche indiretta, la SOA dovrà dimostrare, in modo adeguato ed oggettivo, con particolare riferimento all'oggetto sociale di ogni ente, i motivi per cui gli stessi non contrastino con i principi di indipendenza, di imparzialità e non discriminazione, anche tenendo conto di situazioni di controllo e/o di collegamento con altri enti.

10. Piano triennale vigente (ove esistente) o altro documento programmatico analogo, in cui si evidenzino le eventuali conseguenze su di esso che gli amministratori della SOA prevedono nel caso di nulla osta alla prospettata compravendita. In relazione alle eventuali modifiche dello stesso la SOA dovrà dimostrare come esse non inficino l'indipendenza, la sostenibilità economica e finanziaria e la non discriminazione del suo operato.

L'invio della documentazione suindicata non pregiudica la possibilità per l'Autorità di chiedere ulteriori integrazioni o chiarimenti in ragione di specifiche esigenze inerenti l'istruttoria.

In mancanza di uno o più documenti o di una o più dichiarazioni, l'Autorità dichiarerà improcedibile il procedimento con conseguente necessità di ripresentare una nuova istanza.

Parimenti, l'Autorità dichiarerà improcedibile il procedimento nell'ipotesi di documenti non sottoscritti o sottoscritti da parte di chi non ha la qualità di legale rappresentante.

Nel caso in cui i documenti e le dichiarazioni allegati all'istanza presentino irregolarità esclusivamente di tipo formale sanabili, l'Autorità provvederà a richiedere la loro regolarizzazione e dunque tale richiesta determinerà la sospensione del decorso del termine per la conclusione del procedimento sino all'avvenuta ricezione della documentazione regolarizzata.

Gli Stakeholder sono invitati a indicare eventuali possibilità di semplificazione delle comunicazioni, individuando informazioni che potrebbero essere superate o che dovrebbero essere integrate nel modello, fornendo adeguata motivazione.

Allegato 4 - Istanza di nulla osta alla cessione dell'azienda e documenti che devono essere allegati

Entrambe le SOA interessate alla cessione devono presentare all'Autorità istanza di nulla osta cui devono essere allegati:

- a) Contratto preliminare di acquisto;
- b) DURC della SOA cedente;
- c) Attestato di regolarità fiscale della SOA cedente;
- d) Dichiarazione del legale rappresentante della SOA cessionaria di impegno ad adeguare al nuovo volume d'affari il proprio massimale assicurativo;
- e) Elenco del personale che si intende trasferire;
- f) Dichiarazione dei legali rappresentanti delle due SOA che tutto il personale che passa nell'organico dei dipendenti della SOA cessionaria garantisce il rispetto del principio di indipendenza e il possesso dei requisiti morali;
- g) Elenco dei beni e delle attrezzature oggetto di trasferimento;
- h) Elenco dei contratti oggetto di trasferimento;
- i) Elenco imprese con attestazioni in corso di validità;
- j) Elenco imprese con attestazione non valida per mancata verifica triennale;
- k) Elenco imprese con attestazione scaduta (quinquennale);
- l) Elenco imprese con istruttoria in corso;
- m) Elenco promotori;
- n) Dichiarazione del legale rappresentante della SOA cessionaria circa eventuali variazioni nell'organizzazione e nelle procedure o modifiche nelle cariche sociali.

In ogni caso, l'Autorità si riserva di chiedere alle SOA ogni tipo di documentazione idonea a dimostrare il rispetto delle norme contenute nel codice dei contratti e nel regolamento attuativo.

Adempimenti successivi alla cessione dell'azienda:

1) Entro un termine stabilito dall'Autorità e comunicato alla SOA, decorrente dalla stipula del contratto di cessione, la SOA cessionaria trasmette all'Autorità:

- la copia del contratto di cessione del ramo d'azienda;
- la dichiarazione del legale rappresentante della SOA cedente con la quale comunica all'Autorità, la cessazione della attività di attestazione per il conseguente ritiro dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione;
- la dichiarazione del legale rappresentante della SOA cedente circa l'avvenuta consegna alla SOA cessionaria:

- a) di tutta la documentazione relativa alle attestazioni già rilasciate ed a quelle in corso;
 - b) dei contratti stipulati e non ancora conclusi con il rilascio delle corrispondenti attestazioni;
- la comunicazione dei dati anagrafici del personale trasferito unitamente ad un organigramma aggiornato con nominativi e funzioni svolte.

2) Entro l'ulteriore termine stabilito dall'Autorità, sempre decorrente dalla stipula del contratto di cessione, la SOA cessionaria invia all'Autorità:

- il verbale di assemblea straordinaria con cui la SOA cedente delibera la cessazione dell'attività di attestazione e la messa in liquidazione della società o la modifica della denominazione e dell'oggetto sociale;
- copia della polizza assicurativa con massimale adeguato al nuovo volume d'affari.

Gli Stakeholder sono invitati a indicare eventuali possibilità di semplificazione delle comunicazioni, individuando informazioni che potrebbero essere superate o che dovrebbero essere integrate nel modello, fornendo adeguata motivazione.